

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2234 DEL 29/11/2022

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLA SCADENZA DEL TERMINE DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DELLA DOTT.SSA CHIARA STRAGLIOTTO IN QUALITA' DI DIRIGENTE PSICOLOGO NELLA DISCIPLINA DI PSICOTERAPIA.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2022 Numero Proposta: 2408/22

Il Dirigente, Direttore f.f. della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore f.f. dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con deliberazione n. 1368 del 21 ottobre 2020 è stata disposta l'assunzione mediante contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di dirigente psicologo nella disciplina di psicoterapia della dott.ssa Chiara STRAGLIOTTO, a garanzia della temporanea copertura di un posto vacante attingendo alla graduatoria dell'avviso pubblico messa a disposizione dall'Azienda U.L.S.S. n. 2 "Marca trevigiana" di Treviso ai sensi dell'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (approvata con deliberazione del Direttore generale della suddetta Azienda n. 1337 del 6 agosto 2020);
- con la suddetta deliberazione n. 1368/2020 si dava atto della vacanza (tra gli altri) di un posto a tempo indeterminato nell'organico dei dirigenti psicologi dell'Azienda (*turn over* di R. B. – matricola n. 292 – cessato l'1 agosto 2020) la cui sostituzione è stata autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni regionali, oggi contenute nella deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 417 del 12 aprile 2022, in esito alla programmazione dell'acquisizione del personale relativa al primo trimestre 2020, riscontrata con nota dell'Area Sanità e Sociale n. 117499 di prot. del 12 marzo 2020;
- per la copertura definitiva di tale posto vacante l'Azienda non disponeva di apposita graduatoria di concorso pubblico né era stato possibile attingere per un'assunzione a tempo indeterminato alle altre graduatorie regionali;
- l'assunzione a tempo determinato della dott.ssa STRAGLIOTTO era pertanto necessaria a garantire la continuità di servizio in attesa dell'espletamento delle procedure di concorso che avrebbero consentito l'acquisizione di nuovo personale dipendente a tempo indeterminato;
- nelle more del suddetto contratto di lavoro a tempo determinato, con nota n. 88954 del 26 ottobre 2021 l'Azienda ha aderito alla richiesta dell'Azienda Zero di partecipazione all'indizione delle nuove procedure concorsuali per la formazione di una graduatoria per l'assunzione di dirigenti psicologi a tempo indeterminato;
- in attesa dell'espletamento delle nuove procedure di concorso, con deliberazione n. 1942 del 12 novembre 2021 è stata disposta la proroga del termine del contratto di lavoro della dipendente dott.ssa Chiara STRAGLIOTTO per l'ulteriore periodo di dodici mesi, salve le eventualità connesse alla nomina del vincitore del posto all'esito del concorso;
- non consta che a tutt'oggi le suddette procedure di concorso pubblico abbiano consentito l'approvazione di una graduatoria finale di merito alla quale attingere per la soddisfazione dell'ordinario fabbisogno di psicologi a tempo indeterminato nella disciplina di psicoterapia;
- il Direttore dell'unità operativa complessa "Infanzia, adolescenza, famiglia e consultori" del Distretto 1 di Bassano alla quale afferisce il servizio per l'età evolutiva presso il quale la dott.ssa STRAGLIOTTO risulta in servizio, ha evidenziato la necessità di assicurare la continuità del contratto di lavoro a tempo determinato della dipendente in attesa dell'esito del concorso e della presa servizio del nuovo titolare del posto a tempo indeterminato;
- in particolare, il Responsabile dell'unità operativa semplice dell'età evolutiva ha evidenziato che dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro della dott.ssa STRAGLIOTTO deriverebbe un rischio di interruzione dell'assistenza nei confronti degli utenti in quanto non risulta altrimenti

possibile garantire l'effettuazione dell'attività già programmata per mezzo di alcun altro psicologo dipendente; il Responsabile dell'unità operativa ha precisato che la dott.ssa STRAGLIOTTO è l'unica referente dell'ambulatorio di Asiago; segue diciotto minori in terapia individuale settimanale in condizioni di particolare vulnerabilità personale, tre coppie genitoriali, un gruppo terapeutico settimanale di una decina di ragazze con esperienze di tentativi di suicidio;

- per le suddette ragioni, il Responsabile dell'unità operativa di assegnazione della dott.ssa STRAGLIOTTO ha evidenziato che l'interruzione improvvisa della sua attività clinica avrebbe rappresentato un fattore di rischio elevato per l'utenza seguita ed è quindi stato necessario chiedere il prolungamento della sua attività oltre il termine del suo contratto.

Considerato che:

- l'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- l'articolo 19, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 – nel testo applicabile alle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 - prevede che al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi;
- l'ultimo capoverso della lettera "K" della deliberazione della D.G.R.V. n. 417/2022 consente alle Aziende di acquisire personale dipendente a tempo determinato nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per la definitiva copertura dei posti vacanti;
- l'articolo 108, commi 1 e 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità sottoscritto il 19 dicembre 2019 consente alle Aziende di stipulare contratti individuali per l'assunzione di dirigenti sanitari con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto delle previsioni dell'art. 36 del decreto legislativo n.165/2001 e, in quanto compatibili, delle previsioni degli artt. 19 e seguenti del decreto legislativo n.81/2015, precisando che i contratti a termine hanno durata massima di trentasei mesi;
- in merito all'applicazione delle norme che prevedono il rinnovo o la proroga del termine apposto al contratto di lavoro, la circolare n. 18/2014 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che *"si ha proroga di un contratto nel caso in cui, prima della scadenza del termine, lo stesso venga prorogato ad altra data. Si ha invece rinnovo quando l'iniziale contratto a termine raggiunga la scadenza originariamente prevista (o successivamente prorogata) e le parti vogliano procedere alla sottoscrizione di un ulteriore contratto"*, con la conseguenza che il termine dilatorio previsto dal contratto collettivo nazionale in caso di successione di contratti è applicabile alle sole ipotesi di rinnovo del contratto a seguito della rivalutazione dei rispettivi interessi delle parti che interviene dopo la scadenza del precedente rapporto e non all'ipotesi di proroga del termine di scadenza;
- a fronte del rischio di interruzioni nell'erogazione dei livelli essenziali dell'assistenza come definito agli articoli 331 e 340 del codice penale, la lettera "I) della deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 417 del 12 aprile 2022 dispone il *"diritto-dovere dei Direttori Generali, nell'ambito della propria esclusiva competenza e responsabilità amministrativa e contabile, di effettuare acquisizione di risorse umane anche in provvisorio supero ai tetti di spesa programmati [...] Tali acquisizioni dovranno essere disposte a tempo determinato per un periodo massimo di sei mesi [...] Le Aziende, in ogni caso, dovranno dare comunicazione di tali acquisizioni all'Area Sanità e Sociale precedentemente all'immissione in servizio del personale"*;

Precisato che:

- la continuità del contratto di lavoro a tempo determinato della dott.ssa Chiara STRAGLIOTTO in qualità di dirigente psicologo nella disciplina di psicoterapia è coerente alla programmazione trimestrale dell’acquisizione del personale prevista dalla deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 417 del 12 aprile 2022 nonché agli obiettivi previsti dal Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 adottato con deliberazione n. 220 dell’11 febbraio 2022;
- in tema di spesa derivante dalla proroga del rapporto di lavoro per la durata prevista di sei mesi, va impegnata sul bilancio dell’Azienda la somma di euro 30.508,15;
- la quota di competenza che grava sul bilancio dell’esercizio in corso è limitata al rateo di spesa del residuo periodo del mese di dicembre 2022, determinata in complessivi euro 7.650,00 circa.

Visti e richiamati:

- l’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il Capo III del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- la circolare n. 18/2014 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
- gli articoli 11 nonché 108 e 109 del C.C.N.L. dell’area sanità sottoscritto il 19.12.2019 in tema di contratto individuale di lavoro e di assunzioni a tempo determinato;
- la deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 417 del 12 aprile 2022;
- il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 adottato con deliberazione n. 220 dell’11 febbraio 2022.

Per quanto premesso il Direttore f.f. dell’Unità operativa complessa “Gestione risorse umane”, quale dirigente responsabile del procedimento, propone di provvedere all’adozione dei provvedimenti indicati nella motivazione in merito alla richiesta pervenuta dal Direttore dell’unità operativa complessa “Infanzia, adolescenza, famiglia e consultori” e dal Responsabile dell’unità operativa semplice “Età evolutiva” del Distretto 1 di Bassano avente ad oggetto la continuità del rapporto di lavoro della dott.ssa Chiara STRAGLIOTTO in qualità di dirigente psicologo a tempo determinato nella disciplina di psicoterapia in attesa dell’immissione in servizio di nuovo personale a tempo indeterminato, ritenuta necessaria a scongiurare il rischio di interruzioni dell’assistenza.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l’attestazione in merito all’assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di prendere atto delle relazioni istruttorie presentate dal Direttore dell’unità operativa complessa “Infanzia, adolescenza, famiglia e consultori” e dal Responsabile dell’unità operativa semplice “Età evolutiva” del Distretto di Bassano in merito al rischio di interruzione della continuità dell’assistenza psicologica derivante dalla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato della dipendente dott.ssa Chiara STRAGLIOTTO in qualità di dirigente psicologo nella disciplina di psicoterapia;
2. di prendere pertanto atto che, al fine di scongiurare il pericolo dell’interruzione di servizio dell’assistenza psicologica agli utenti dell’unità operativa semplice “Età evolutiva” del Distretto di

Bassano, la dott.ssa Chiara STRAGLIOTTO ha assicurato la continuità della sua presenza in servizio fino al 22 novembre 2022;

3. di disporre in adempimento al diritto-dovere previsto dalla lettera “I” della D.G.R.V. n. 417 del 12 aprile 2022, a fronte della persistente vacanza di posti di dirigente psicologo a tempo indeterminato, dell’indisponibilità di graduatorie e della necessità di evitare il rischio di possibili interruzioni nella continuità dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza presso l’unità operativa semplice dell’età evolutiva del Distretto di Bassano nelle more dell’immissione in servizio di un dirigente psicologo a tempo indeterminato, l’acquisizione mediante contratto di lavoro a tempo determinato della durata di sei mesi della dott.ssa Chiara STRAGLIOTTO in qualità di dirigente psicologo nella disciplina di psicoterapia;
4. di precisare che l’acquisizione della suddetta dipendente dott.ssa Chiara STRAGLIOTTO è disposta – in assenza di altre graduatorie a disposizione dell’Azienda – in ragione del precedente rapporto di lavoro a tempo determinato intercorso con la medesima dipendente di cui alle premesse, a fronte della necessità di garantire la continuità dell’assistenza psicologica presso l’unità operativa semplice dell’età evolutiva del Distretto di Bassano e della permanenza del rischio di interruzioni che deriverebbero dalla mancata prosecuzione del rapporto;
5. di disporre, pertanto, che la dott.ssa Chiara STRAGLIOTTO è autorizzata a proseguire l’attività in qualità di dirigente psicologo nella disciplina di psicoterapia a tempo determinato, con effetto dal giorno 1 dicembre 2022 e per la durata massima di sei mesi ovvero – ove precedente – fino all’immissione in servizio del nuovo titolare del posto vacante collegato al turn over di R. B. – matricola n. 292;
6. di rinviare la disciplina delle condizioni applicabili al rapporto di lavoro del quale trattasi al contratto individuale già sottoscritto tra l’Azienda e la dott.ssa Chiara STRAGLIOTTO;
7. di comunicare il presente provvedimento all’Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto per le finalità previste dalla lettera “I” della D.G.R.V. n. 417 del 12 aprile 2022;
8. di delegare l’Unità operativa complessa Gestione risorse umane, all’esecuzione del presente provvedimento, acquisendo l’accettazione da parte della dipendente interessata delle modifiche novative del rapporto disposte con il presente provvedimento ferme restando le ulteriori condizioni previste dal contratto di lavoro già in precedenza sottoscritto;
9. di precisare che ai sensi dell’articolo 108 del C.C.N.L. dell’area sanità stipulato il 19.12.2019, il contratto si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato ovvero, anticipatamente rispetto a tale termine, mediante recesso con preavviso da parte dell’Azienda ai sensi dell’articolo 109, comma 4, del C.C.N.L. 19.12.2019 in caso di immissione in servizio di psicologi a tempo indeterminato a definitiva soddisfazione dell’evidenziata carenza di personale che ne costituisce il presupposto;
10. di imputare la relativa spesa ai competenti conti del costo del personale del bilancio economico preventivo secondo la seguente tabella:

<i>anno</i>	<i>conto</i>	<i>programma di spesa</i>	<i>descrizione</i>	<i>impegno euro</i>
2022	conti diversi	programmi di spesa diversi	voci diverse del costo del personale	7.650,00
2023	conti diversi	programmi di spesa diversi	voci diverse del costo del personale	22.858,15

11. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo del sito istituzionale dell’Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.